

Ammortizzatori sociali in deroga in Abruzzo

Negli ultimi anni la crescita economica del nostro paese si è interrotta, sono diminuiti i consumi, migliaia di aziende di tutte le dimensioni e di tutti i settori produttivi sono entrate in crisi, si è ridotta l'occupazione ed è aumentato il numero delle persone in cerca di lavoro.

Il sistema tradizionale di sostegno ed integrazione del reddito (cig, mobilità, indennità disoccupazione) ha mostrato presto tutti i suoi limiti e la sua inadeguatezza, spingendo il governo, dietro la forte pressione delle organizzazioni sindacali, ad estendere la tutela anche ai lavoratori delle aziende e dei settori finora esclusi.

Con le leggi 203/2008 (finanziaria), 2 e 33 del 2009, con l'accordo Stato - Regioni del febbraio 2009 e con le ultime leggi di stabilità 2011 (220/2010) e 2012 (183/2011), sono state reperite nuove ingenti risorse per estendere gli ammortizzatori sociali. Sono aumentate le competenze delle Regioni, che partecipano allo stanziamento delle risorse e, sulla base di accordi di concertazione con le parti sociali, stabiliscono i criteri per regolare il ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga. Nello stesso tempo si è cominciato a delineare anche un sistema di politiche attive del lavoro per agevolare il reinserimento dei lavoratori sospesi o licenziati.

L'Abruzzo è stata una delle prime regioni in Italia ad avviare progetti di reimpiego, riservati all'inizio ai lavoratori socialmente utili, per poi estendersi a tutti gli altri lavoratori disoccupati o in mobilità. Sono nati così i progetti PARI, Welfare to work, Lavorare in Abruzzo 1 e 2, che hanno consentito di ricollocare migliaia di disoccupati.

Oltre alla Commissione Tripartita (che rimane la sede istituzionale di progettazione, proposta e valutazione delle politiche del lavoro) nella nostra Regione opera anche un apposito Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore. Ricostituito nel 2009 con Delibera di Giunta n° 45, il **CICAS** si riunisce normalmente ogni tre mesi e formula pareri e proposte per il reinserimento dei lavoratori sospesi o licenziati e definisce le modalità e le condizioni che regolano il ricorso agli interventi a sostegno del reddito.

Fanno parte del Cicas i rappresentanti degli Assessorati al Lavoro ed alle Attività Produttive, delle Amministrazioni provinciali, delle Organizzazioni dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro, le Direzioni regionali del Lavoro e dell'Inps.

Le decisioni del Cicas vengono rese operative dalla Conferenza dei Servizi, che si riunisce subito dopo e definisce i criteri e le procedure per l'accesso agli ammortizzatori in deroga, oltre che esprimere pareri ed elaborare la modulistica necessaria.

Ai lavori della Conferenza partecipano i rappresentanti dell' Assessorato regionale al Lavoro, delle Amministrazioni provinciali, delle Direzioni regionali del Lavoro, dell'Inps e di Italia lavoro.

Le decisioni del CICAS

Dopo il terremoto del 2009 le decisioni del Cicas si sono differenziate per aree di intervento: da una parte i comuni colpiti dal sisma , dall'altra i comuni del resto del territorio regionale.

In effetti diverse erano le problematiche sociali, le tipologie di intervento, le risorse stanziare dallo Stato e le procedure amministrative adottate nelle 2 aree. La necessità di tenere distinte le decisioni (anche per consentire all'Inps ed alla Regione di poter redigere una contabilità separata del costo degli interventi) complica un po' la lettura dei verbali di riunione del Comitato.

Abbiamo pensato perciò di spiegare le misure introdotte dal nuovo Accordo Quadro per l'anno 2012, approvato dall'ultimo CICAS, illustrando le linee guida che regolano le condizioni e le modalità di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga, riassumendone in tabelle riepilogative, allegate a parte, le varie tipologie di intervento.

CIG IN DEROGA

AZIENDE

che possono utilizzare la cig in deroga

Imprese individuali o società con unità produttive insediate in Abruzzo, che:

A) sono escluse dalla cassa integrazione (ordinaria o straordinaria);

B) oppure, se ne hanno diritto, hanno già utilizzato tutti i periodi di cigo o di cigs previsti dalla legge.

**Non
possono
accedere
alla cig in
deroga**

- Aziende agricole
- Imprese dello spettacolo, limitatamente al personale artistico
- Datori di lavoro domestico
- Imprese del settore armatoriale e della pesca (che attualmente sono coperte da provvedimenti speciali del Governo)
- Compagnie e gruppi portuali, tranne le imprese che non hanno tutele di settore
- Enti pubblici

LAVORATORI BENEFICIARI

1. Lavoratori **SUBORDINATI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO**, dipendenti da imprese localizzate in Abruzzo, con qualifica di operaio, impiegato, intermedio o quadro. E' richiesta un'anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso l'azienda richiedente. I lavoratori con contratto a termine possono accedere alla cig in deroga solo fino alla scadenza del contratto.
2. I lavoratori **SOMMINISTRATI** possono far valere, per raggiungere i 90 giorni di anzianità, tutti i periodi, anche non continuativi, maturati presso l'azienda fornitrice.
3. Sono compresi anche gli **APPRENDISTI**, i **LAVORATORI CON CONTRATTO DI INSERIMENTO** ED I **LAVORATORI A DOMICILIO CON MONOCOMMESSA**.

LAVORATORI

che NON possono accedere alla cig in deroga:

- Lavoratori dipendenti dalle imprese escluse (agricole, spettacolo, etc...)
- Dirigenti
- Lavoratori domestici
- Collaboratori a progetto
- Soci di cooperative che non sono anche inquadrati con rapporto di lavoro subordinato
- Lavoratori in part-time verticale, per i soli periodi di sospensione programmata

Condizioni per richiedere la cig in deroga

**Crisi di
mercato**

**Mancanza di
commesse e di
ordini**

Mancanza di lavoro

Mancanza di materie prime

Eventi impreveduti ed improvvisi, ad eccezione di eventi meteo, salvo "stati di calamità naturale" (non siamo d'accordo: l'evento meteo, se arreca danni evidenti alla sede dell'azienda, rientra tra le cause che giustificano la richiesta di cig: vedi cig ordinaria, "eventi oggettivamente non evitabili").

Misura e durata del trattamento

E' uguale ai trattamenti ordinari: l'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, detratta una quota del 5,84% (come per il contributo apprendisti).

Anche la deroga, però, non può superare il massimale mensile, rivalutato di anno in anno.

La cig in deroga, nel rispetto delle attuali disposizioni di legge, può essere concessa fino al 31 dicembre 2012. Entro questo limite valgono tuttavia le diverse scadenze indicate nelle altre tabella allegata che illustrano le diverse tipologie di intervento.

Attenzione! Dopo il primo anno di trattamento è prevista una riduzione del 10% dell'importo; diventa del 30% dopo il secondo anno e sale al 40% dopo un eventuale terzo anno.

PROCEDURA

L'azienda comunica alla rappresentanza sindacale (se non è costituita, al sindacato di categoria) la necessità di sospendere l'attività, le cause, la durata prevedibile ed il numero dei lavoratori interessati.

Segue la consultazione che "normalmente" si conclude con un verbale di accordo sindacale, utilizzando esclusivamente il modello Cicas 100 C; da compilare in tutte le sue parti. Si raccomanda di indicare i periodi pregressi di CIG, oltre alla motivazione di richiedi di intervento, e di specificare i percorsi di politica attiva da avviare.

Adempimenti importanti. L'azienda deve provvedere a:

- 1) comunicare immediatamente al lavoratore il periodo di sospensione (sottoscrizione Allegato 22) e l'obbligo a recarsi entro 5 giorni al Centro per l'impiego;
- 2) far sottoscrivere la DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro);
- 3) trasmettere al Centro per l'impiego, entro 5 giorni, l'elenco dei lavoratori interessati, con dati anagrafici e recapiti telefonici, copia dell'accordo sindacale e della DID sottoscritta, utilizzando l'Allegato 33

La domanda di prima concessione, o di proroga, deve essere presentata all'Inps, esclusivamente con procedura telematica, entro 20 giorni dalla data di sospensione dell'attività aziendale. Poiché dal 1°luglio 2012 è possibile fare ricorso a 26 settimane di CIG in deroga (anziché 13), nel quadro "C" del modello telematico INPS vanno compilati 2 distinti periodi di 13 settimane su 2 righe diverse.

Nel caso di richiesta di una nuova proroga, superati i 24 mesi di intervento della cig in deroga, l'esame congiunto deve obbligatoriamente tenersi in sede istituzionale (Provincia o Regione, se l'azienda ha unità produttive in più province) allegando al verbale di accordo un piano di gestione degli esuberi con l'indicazione di specifici programmi di reimpiego e riqualificazione

Sempre in sede istituzionale (Provincia o Regione) va concordata la richiesta, o la proroga, di cig in deroga per le imprese cessate e/o sottoposte a procedure concorsuali. E' assolutamente necessario, per evitare il rigetto della domanda, allegare il piano di gestione degli esuberi con l'indicazione di specifici programmi di reimpiego e riqualificazione

Attenzione! I lavoratori, sottoscritta la DID, dovranno recarsi entro 5 giorni dalla data della sospensione al Centro per l'impiego, con l'allegato 22, per la presa in carico e l'avvio del percorso di politica attiva: il rispetto di queste disposizioni è vincolante per ottenere il diritto al trattamento di cig in deroga!!!

La Direzione Regionale del Lavoro, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, autorizza la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga; l'Inps, a seguito dell'autorizzazione della DRL, accertati sempre i requisiti, provvede al pagamento diretto (sistema esclusivo per la cig in deroga, contrariamente ai trattamenti ordinari e straordinari, dove "normalmente" è il datore di lavoro che anticipa e viene poi rimborsato dall'Inps con un conguaglio sui contributi previdenziali).

MOBILITÀ IN DEROGA

Lavoratori beneficiari

Lavoratori SUBORDINATI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO con qualifica di operaio, impiegato, intermedio o quadro, licenziati per giustificato motivo oggettivo (riduzione, trasformazione, cessazione di attività) oppure dimessi per giusta causa (maternità, mobbing, spostamento di sede ingiustificato, gravi inadempimenti del datore di lavoro) o in scadenza di contratto a termine.

E' richiesta la residenza in Abruzzo da almeno 6 mesi e l'iscrizione presso un Centro per l'impiego della regione (elenco anagrafico) e/o nella lista di mobilità.

E' necessaria un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivo (valgono i periodi di maternità, infortuni, ferie e festività).

Hanno diritto alla mobilità in deroga

- Lavoratori somministrati
- Apprendisti
- Lavoratori con contratto di inserimento
- Soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato
- Lavoratori a domicilio monocommessa

NON POSSONO ACCEDERE ALLA MOBILITÀ IN DEROGA:

A. Dirigenti

B. Lavoratori domestici

C. Collaboratori coordinati a progetto

D. Soci di cooperative non inquadrati con rapporto di lavoro subordinato

Come per la cig in deroga, l'indennità è pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata. E' previsto comunque un massimale, al quale va detratta la quota del 5,84%.

Attenzione! Dopo il primo anno di trattamento è prevista una riduzione del 10% dell'importo; diventa del 30% dopo il secondo anno e sale al 40% dopo un eventuale terzo anno.

MISURA E DURATA

Entro questo limite valgono tuttavia le diverse scadenze indicate nelle altre tabella allegate che illustrano le diverse tipologie di intervento.

La mobilità in deroga, nel rispetto delle attuali disposizioni di legge, può essere concessa fino al 31 dicembre 2012.

Procedura

I lavoratori interessati presentano la domanda all'Amministrazione provinciale competente tramite il proprio Centro per l'impiego utilizzando il modello Cicas "1i" (Abruzzo fuori sisma), oppure "2i" (comuni colpiti dal sisma).

Gli interventi non hanno effetto retroattivo e decorrono dalla data di presentazione della domanda, che va obbligatoriamente presentata al massimo entro 68 giorni dalla data di:

- 1) scadenza della mobilità ordinaria;
- 2) scadenza di un precedente periodo di mobilità in deroga;
- 3) licenziamento per giustificato motivo;
- 4) dimissioni per giusta causa (vedi CCNL);
- 5) scadenza del contratto;
- 6) scadenza della disoccupazione ordinaria (solo per i residenti nei comuni colpiti dal sisma)
- 7) cessazione dell'attività lavorativa.



Il Centro per l'impiego, al momento della presentazione della domanda, chiede al lavoratore la sottoscrizione della DID e provvede alla presa in carico per l'avvio del percorso di politica attiva.



L'Amministrazione provinciale, verificati i requisiti, dispone la concessione della mobilità in deroga e trasmette il relativo decreto all'Inps, al Centro per l'impiego, alla Regione Abruzzo e ad Italia Lavoro.



Il Centro per l'impiego ha l'obbligo di convocare tutti i beneficiari della mobilità in deroga per l'attuazione dei percorsi di politica attiva.

SOLLECITARE LE PROVINCE PER LE POLITICHE ATTIVE

L'accordo Stato - Regioni del 20 aprile 2011 ha previsto che il 40% delle risorse utilizzate per finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga (a carico delle Regioni) sia imputato sul Programma Operativo regionale del Fondo sociale europeo (PO-FSE) a condizione che tale quota venga impegnata per garantire l'attuazione delle politiche attive del lavoro.

L'accordo del 20 aprile, in particolare, prevede: il ruolo centrale dei servizi per l'impiego nei processi di riqualificazione e di ricollocazione dei lavoratori, la valorizzazione del sistema informativo sulle competenze e i posti di lavoro richiesti dalle imprese, il ricorso ai Fondi Interprofessionali e agli enti bilaterali nelle politiche attive e nella formazione, l'utilizzo più rigoroso degli strumenti di sostegno al reddito.

In Abruzzo è stato siglato un Patto tra Regione e Province per le politiche attive, recepito con delibera di G.R. n° 1034 del 29/12/2010. Nell'ultimo Cicas l'Assessore ha fatto presente che le politiche attive realizzate finora nell'ambito del Patto non sono sufficienti a certificare la quota del 40% prevista dall'Accordo, con possibili gravi conseguenze sul mantenimento dell'erogazione degli ammortizzatori.

Il Cicas ha convenuto sulla necessità di coinvolgere nelle politiche attive tutti i lavoratori in mobilità in deroga ed una gran parte di quelli in cassa integrazione, in modo tale da garantire la certificazione del 40% di contributo erogata a carico del Fondo sociale.

In proposito la Cisl ha richiesto alle Province la convocazione di apposite riunioni territoriali per concordare tutte le azioni necessarie a dare maggiore impulso all'attività di formazione e di reimpiego dei lavoratori sospesi e/o disoccupati.

CIG, meglio l'esame congiunto presso Provincia

La Direzione Regionale del Lavoro, che deve esaminare tutte le richieste di cassa integrazione, per autorizzarne la concessione, ha fatto presente che diverse istanze di cig arrivano incomplete, in particolare quelle presentate direttamente dai datori di lavoro. Il consiglio è quello di siglare gli accordi presso le Province, o la Regione, che risultano certamente più "rigorose ed affidabili" nelle fasi di esame e discussione delle vertenze e, quindi, di preparazione delle relative pratiche.

Si ricorda che oggi esiste un obbligo della definizione degli esami congiunti in sede istituzionale (Province, o Regione) solamente per le richieste di proroga di cig in deroga superiori ai 24 mesi.

La Cisl condivide la raccomandazione della Direzione Regionale del Lavoro ed invita tutti i Segretari di Categoria a coinvolgere sempre l'Assessorato Provinciale al Lavoro nella trattazione e definizione delle vertenze, in particolare di quelle più complesse.